

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1813

G/1813/1/6 e 10 (testo 2)

CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premessi che:

fin dalla loro nascita le banche popolari hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidi hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerità*. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro;

così le banche popolari, ogni anno, hanno destinato ad interventi sociali 140 milioni di euro, per un totale di 1 miliardo di euro durante tutto il periodo della crisi;

l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi suona come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, vengono obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo di far entrare nella compagine sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche popolari non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino non soltanto a destinare una parte degli utili netti ad interventi a finalità sociale, ma anche a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi.

G/1813/1/6 e 10

CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premessi che:

fin dalla loro nascita le banche popolari hanno svolto un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le PMI, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio;

la funzione sociale di queste banche, che ha permesso loro di diventare degli insostituibili strumenti di sviluppo economico e sociale per il territorio locale, si è esplicitata inconfutabilmente in questi ultimi anni in cui il nostro Paese ha attraversato, e sta ancora attraversando, una gravosa congiuntura economica;

la crisi ha colpito soprattutto le famiglie e le PMI, le quali, in difficoltà di liquidi hanno trovato aiuto e riferimento quasi esclusivamente in questi istituti di credito, mentre il Governo smantellava il *welfare* e ha continuato ad infliggere ai cittadini draconiane misure di *austerità*. Le popolari, invece, nel solo periodo 2008-2014, hanno erogato finanziamenti alle PMI per un ammontare pari a 250 miliardi di euro;

così le banche popolari, ogni anno, hanno destinato ad interventi sociali 140 milioni di euro, per un totale di 1 miliardo di euro durante tutto il periodo della crisi;

l'obbligo di trasformazione in spa per le banche popolari che superano un attivo di 8 miliardi suona come un disincentivo per questi istituti che, invece di essere premiati per la buona gestione, vengono obbligati a cambiare forma giuridica con il pericolo di far entrare nella compagine sociale investitori stranieri senza scrupoli il cui unico fine è il profitto senza alcun riguardo per il territorio, le famiglie o le nostre PMI;

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli interventi normativi necessari affinché, nonostante sotto diversa forma giuridica, le banche popolari non siano completamente snaturate del loro carattere di mutualità e utilità sociale e che continuino non soltanto a destinare una parte degli utili netti ad interventi a finalità sociale, ma anche a favorire l'accesso al credito per le famiglie e le PMI, così come è stato fino ad oggi.

G/1813/2/6 e 10

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

le banche popolari interessate dal decreto-legge in questione sono complessivamente dieci e rappresentano oltre il 90 per cento del totale attivo del settore delle banche popolari. La riforma in oggetto investe dunque praticamente l'intero comparto, adottando quale criterio di riferimento le dimensioni delle banche interessate;

uno dei motivi adottati dal governo per l'introduzione dell'obbligo di trasformazione in spa si riferisce alla presunta instabilità patrimoniale delle popolari, corredata dall'accusa di capitalismo di relazione;

in realtà tutte le banche popolari hanno risposto positivamente agli ultimi *Stress test* operati a livello europeo dimostrando addirittura delle eccedenze patrimoniali con punte fino a 1.750 milioni di euro e hanno vantato, negli ultimi tre anni, aumenti di capitale di oltre 9 milioni, tutti provenienti da soggetti privati;

le accuse di capitalismo di relazione imputate alle popolari, attraverso cui si sarebbero fatti dei favoritismi nell'erogazione dei prestiti, possono essere mosse anche ad altri istituti di credito organizzati in spa. Erano banche spa quelle che hanno elargito finanziamenti in presenza di conclamati conflitti di interesse, tanto che si può senza dubbio affermare che il capitalismo di relazione sia un male che affligge l'intero Paese e non può certo essere attribuito ad una particolare forma societaria;

le dubbie argomentazioni circa le possibili opacità relazionali tra soci e amministratori, derivanti da uno scarso ricambio dei soggetti apicali – suscettibili di poter portare a scelte dirigenziali non finalizzate all'utilità della generalità degli *stakeholders*, ma piuttosto a vantaggi personalistici – viene presto smentita dalle stime degli ultimi anni che vedono un ricambio della *governance* delle banche popolari pari al 90 per cento;

non si comprende perché il Governo sostenga la necessità di uniformare il nostro sistema bancario al nuovo quadro normativo europeo, attraverso una legge che imponga una forma giuridica oltre una soglia arbitrariamente fissata. In tutta Europa, tra cui anche in Francia e in Germania, che ha difeso il suo sistema di banche popolari con situazioni patrimoniali molto peggiori delle nostre, esistono modelli di banche a voto capitaro il cui attivo va ben oltre la soglia degli 8 miliardi e in nessuno di questi Paesi si è proceduto con in maniera coatta ad imporre una determinata forma societaria;

impegna il Governo:

a porre in essere le necessarie misure al fine di tutelare le legittime aspettative delle quote degli azionisti e di chi ha affidato i propri risparmi alle banche popolari che hanno scelto di investire in istituti di credito che ora verranno coattivamente obbligati a modificare la propria forma giuridica e le relative forme organizzative e gestionali, con il concreto rischio di ritrovarsi in situazioni giuridiche e patrimoniali completamente differenti rispetto a quelle originarie, indipendentemente dalla loro volontà.

G/1813/3/6 e 10

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premessi che:

il provvedimento in esame, nella parte in cui disciplina la trasformazione coattiva in spa per le banche popolari che superino un attivo di 8 miliardi, stabilisce solo il limite temporale di un anno entro cui, qualora l'attivo non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione;

il disegno di legge in esame prevede inoltre un limite di ventiquattro mesi, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, come limite temporale massimo entro cui lo statuto delle banche possano prevedere che i soci che posseggano un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento non esercitino il proprio diritto di voto secondo le modalità proporzionalistiche normalmente previste per le votazioni assembleari nelle società per azioni;

il decreto non presenta invece alcun termine, all'interno della prevista disciplina transitoria indicata al comma 2 dell'articolo 1, per porre in essere gli adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento degli statuti delle banche popolari;

un termine adeguato potrebbe essere quello indicato dalla Circolare 285/2013 (1° aggiornamento) emanata dalla Banca d'Italia in tema di disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, in cui il termine di adeguamento degli statuti è fissato al 30 giugno 2017;

impegna il governo:

a promuovere, in sede di predisposizione delle disposizioni di attuazione predisposte dalla Banca d'Italia, la previsione di un termine certo entro il quale le banche popolari devono provvedere al necessario adeguamento degli statuti.

G/1813/4/6 e 10

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere l'attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia;

la misura è principalmente indirizzata al sostegno di imprese di più grandi dimensioni in contraddizione con la struttura produttiva del Paese prevalentemente caratterizzata dalla presenza di imprese di più piccole dimensioni;

nel settore delle esportazioni operano migliaia di piccole e piccolissime imprese che, proprio per la loro struttura, hanno difficoltà ad accedere ai mercati internazionali;

le PMI rivestono un ruolo economico fondamentale. In Italia operano circa 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi. Il valore aggiunto prodotto da queste imprese ammonta ad oltre 500 miliardi di euro, pari a circa il 70 per cento del totale; le stesse sono un importante bacino di occupazione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative maggiormente compatibili con la struttura del tessuto imprenditoriale del Paese creando le condizioni per favorire un più facile accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese che operano nel mercato delle esportazioni.

G/1813/4/6 e 10 (testo 2)

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere l'attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia;

la misura è principalmente indirizzata al sostegno di imprese di più grandi dimensioni in contraddizione con la struttura produttiva del Paese prevalentemente caratterizzata dalla presenza di imprese di più piccole dimensioni;

nel settore delle esportazioni operano migliaia di piccole e piccolissime imprese che, proprio per la loro struttura, hanno difficoltà ad accedere ai mercati internazionali;

le PMI rivestono un ruolo economico fondamentale. In Italia operano circa 4,4 milioni di imprese con meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi. Il valore aggiunto prodotto da queste imprese ammonta ad oltre 500 miliardi di euro, pari a circa il 70 per cento del totale; le stesse sono un importante bacino di occupazione;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative che rafforzino le condizioni per favorire un più facile accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese che operano nel mercato delle esportazioni.

G/1813/5/6 e 10

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere l'attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia;

vi è il rischio che possano essere finanziate operazioni di delocalizzazione della produzione che alimentino l'ondata di deindustrializzazione che sta attraversando il nostro Paese,

impegna il Governo:

ad intraprendere specifiche iniziative di sostegno del tessuto industriale del paese interessato dai processi di delocalizzazione.

G/1813/5/6 e 10 (testo 2)

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 3, attribuisce a Cassa Depositi e Prestiti la competenza a svolgere l'attività creditizia che può essere esercitata sia direttamente dalla medesima Cassa Depositi e Prestiti, sia tramite SACE o una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia;

impegna il Governo:

ad intraprendere specifiche iniziative di sostegno del tessuto industriale del paese interessato dai processi di delocalizzazione.

G/1813/6/6 e 10

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 4, introduce la definizione di «PMI Innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle start-up innovative. Per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti ed in particolare almeno due dei seguenti: un certo volume di spesa in ricerca e sviluppo, e adesso anche in innovazione; l'impiego di personale altamente qualificato e la titolarità di almeno una privativa industriale;

sarebbe opportuno adottare misure che agevolino le imprese nell'esercizio della loro attività innovativa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ulteriori implementazioni della disciplina in materia di PMI innovative a partire dal monitoraggio dell'impianto dei requisiti attualmente richiesti.

G/1813/7/6 e 10

[CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 4 introduce la definizione di «PMI Innovativa», estendendo a tale tipologia di impresa alcuni benefici finora riservati alle *start up* innovative; per accedere a tali benefici le PMI innovative devono possedere specifici requisiti che non si giudicano esaustivi;

gli stessi non tengono conto del fatto che la professionalità si acquisisce anche attraverso la capacità e l'esperienza maturate al servizio di aziende innovative e non soltanto attraverso titoli di studio;

l'esperienza maturata al servizio di aziende innovative dovrebbe anch'essa costituire un requisito per la classificazione di tali imprese,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative che ricomprendano tra i requisiti necessari per la classificazione di impresa innovativa anche quelli della professionalità e dell'esperienza maturate al servizio di aziende che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

G/1813/8/6 e 10

[ORELLANA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto misure a sostegno dell'innovazione imprenditoriale, dell'occupazione giovanile e a favore della nascita di *start-up*;

l'impianto normativo introdotto dal succitato decreto è di assoluta novità e incarna la volontà di dare sostegno e visibilità alle *start-up*, elemento imprescindibile per la crescita e sviluppo del sistema economico nazionale;

modifiche quali la revisione delle disposizioni di diritto societario, l'introduzione delle agevolazioni fiscali e la statuizione di particolari discipline in materia di lavoro, nonché l'apertura della possibilità di raccogliere capitali sul mercato mediante il *crowdfunding*, hanno certamente attirato l'attenzione verso le *start-up* innovative, consentendo di affrontare la nascita e lo sviluppo di queste nuove realtà imprenditoriali con un approccio inedito per il nostro paese e più in linea con le dinamiche riscontrate nei paesi esteri;

tuttavia, occorre rilevare che, nonostante gli sforzi normativi intrapresi, dopo l'accelerazione riscontrata nel corso del primo anno di vigenza del decreto (che ha visto la costituzione di 748

nuove *start-up* innovative rispetto alle 379 dei 12 mesi precedenti), si è assistito ad un rallentamento della crescita;

dall'analisi dei dati relativi ai primi mesi del 2014 è ancor più significativo evidenziare il calo del numero delle società costituite nei mesi di aprile e maggio 2014, con una riduzione di oltre il 20 per cento rispetto ai mesi di febbraio e marzo 2014. Appare del tutto evidente che l'intero settore non può aver esaurito il suo slancio ancora prima di aver espresso il reale potenziale;

considerato che:

in occasione dell'*Expo* delle *Start-up*, evento tenutosi a Milano nel giugno 2014 presso la Regione Lombardia, sono emerse, grazie al confronto tra alcuni dei professionisti che più frequentemente operano nell'ambito delle *start-up*, quali dovrebbero essere le modifiche alle disposizioni vigenti, atte a superare le aporie e i vincoli normativi esistenti, favorendo così la crescita e lo sviluppo delle *start-up* innovative nel panorama industriale nazionale duramente colpito dalla crisi;

a tal proposito, una delle principali criticità segnalate concerne l'attuale nozione di *start-up* innovativa, troppo restrittiva e vincolante. Vi è poi concorde opinione nel considerare, quale elemento chiave della nascita e sviluppo delle *start-up* innovative, un più agevole accesso al mercato dei capitali, in particolare per quei progetti che, in virtù del loro oggetto altamente innovativo, subiscono il nesso inversamente proporzionale tra ampiezza dell'alea di riuscita e possibilità di ricorso al capitale di credito;

più specificatamente l'articolo 25, comma 2, lettera g) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede, quale uno dei requisiti necessari per ottenere la qualifica di *start-up* innovativa, che la società non si sia costituita a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Tale divieto preclude alle società costituite a seguito di *spin-off* industriale di beneficiare degli incentivi previsti per le *start-up* innovative, limitando la nascita di *spin-off* industriali che pure sono portatori di indubbi vantaggi in quanto permettono di incrementare il tasso di innovazione e di competenze, consentono una forma di riassetto organizzativo e produttivo più dinamico, sfruttano risorse e *know-how* proprie dell'azienda cedente che una società di nuova costituzione non ha, e che, allo stesso tempo, l'impresa madre non può direttamente sfruttare per mancanza di risorse o per ragioni di carattere gestionale, sviluppano prospettive occupazionali e motivano in maggior misura il proprio personale dipendente, coinvolgendolo direttamente nella nuova attività; impediscono che la gerarchizzazione e burocratizzazione dell'azienda madre possa avere effetti negativi sullo sviluppo di nuove idee;

le disposizioni introdotte dal precedentemente citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introducono agevolazioni fiscali a favore di soggetti che investano nel capitale di *start-up* innovative. Tuttavia, la norma non specifica se l'investimento, al fine di poter godere delle agevolazioni, debba essere effettuato in società che siano iscritte, al momento di effettuazione dell'investimento, alla speciale sezione del registro imprese prevista per le *start-up* innovative, ovvero sia fruibile anche da società che siano iscritte in un momento successivo a quello di effettuazione dell'investimento;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, nel sancire le modalità di determinazione della prevalenza degli investimenti in *start-up* innovative ai fini della spettanza delle agevolazioni, non individua il momento nel quale l'iscrizione alla speciale sezione del registro imprese prevista per le *start-up* innovative debba sussistere ai fini del computo;

è opportuno rilevare come l'assenza di puntuali indicazioni in merito può generare interpretazioni diverse, ponendo pertanto un freno alla piena efficacia della disposizione e, conseguentemente, agli investimenti per le *start-up*;

l'articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto per le *start-up* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata la possibilità di creare categorie di quote che forniscano peculiari diritti patrimoniali ed amministrativi. Tale disposizione, come chiarito dal legislatore nella relazione illustrativa al decreto, è essenzialmente volta a «consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa *start-up* innovativa, favorendone la crescita», andando pertanto a garantire una maggiore flessibilità nell'ambito delle società a responsabilità limitata;

in proposito è bene evidenziare l'assenza di una indicazione in merito all'applicabilità o meno della disciplina delle assemblee speciali prevista dall'articolo 2376 del codice civile in materia di società per azioni. Il disposto del summenzionato articolo 26 non ha infatti previsto nulla in materia di assemblee speciali. Tuttavia, la *ratio* sottesa all'istituto delle assemblee speciali in caso di categorie di azioni di società per azioni, che è finalizzata alla tutela degli interessi dei titolari di singole categorie contro l'eventualità di deliberazioni della maggioranza a danno dei primi, potrebbe ritenersi applicabile anche alle diverse categorie di quote di società a responsabilità limitata;

considerato altresì che:

le *start-up* innovative necessitano di un più ampio arco temporale di messa a regime, proprio in ragione della loro natura innovativa che ha giustificato l'emanazione della relativa disciplina di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, applica bile in genere per 4 anni dalla sua costituzione. Risulta evidente come l'applicazione degli Studi di Settore quale strumento di accertamento, in un tale arco temporale, risulta particolarmente penalizzante e disincentivante allo sviluppo di *start-up*;

le *start-up* innovative devono essere considerate terreno ottimale per lo svolgimento di tirocini, in ragione della particolare vocazione allo sviluppo di nuove tecnologie e competenze che tale realtà imprenditoriale possiede;

l'articolo 4 del decreto in esame, nel prevedere la possibilità di creare piccole e medie imprese innovative, apporta consistenti modifiche alla disciplina vigente per le *start-up* innovative, impegna il Governo a:

riconoscere il requisito di *start-up* innovativa a tutte le società che innovino indipendentemente dall'alto contenuto tecnologico, superando quanto disposto dalla lettera e), comma 2, dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012;

eliminare il divieto per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 179 del 2012 di costituzione mediante *spin-off* industriale;

prevedere che la verifica del requisito di iscrizione della *start-up* alla sezione del registro imprese, ai fini dell'ottenimento degli incentivi fiscali per i soggetti che decidano di investire in *start-up* innovative, possa essere fatto in un qualunque momento anche successivo alla realizzazione dell'investimento;

estendere le medesime disposizioni previste dall'articolo 2468 del codice civile, operanti per la modifica dei diritti particolari dei soci anche alle modifiche inerenti le particolari categorie di quote delle società a responsabilità limitata;

escludere l'applicazione degli studi di settore alle *start-up* innovative per tutto il periodo di permanenza nel regime di cui all'articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 e per il primo periodo di imposta successivo;

introdurre la possibilità per le *start-up* innovative di instaurare tirocini formativi in numero maggiore di quello ordinariamente previsto, nonché agevolazioni fiscali per quelle *start-up* che decidano di trasformare almeno il cinquanta per cento dei tirocini in contratti a tempo determinato, nel quadriennio successivo alla data di costituzione di una *start-up* innovativa.

G/1813/9/6 e 10

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento «norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento» prevede l'anticipazione di quanto previsto dal Capo III «trasferimento del conto di pagamento» della Direttiva 2014/92/UE;

al comma 16 si prevede che il prestatore di servizi di pagamento inadempiente indennizzi il consumatore in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità sul conto di pagamento;

al comma 18 si prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (sentita la Banca d'Italia) per stabilire i criteri per la quantificazione degli indennizzi al consumatore, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (luglio 2015);

nel medesimo comma 18 si impone ai prestatori di servizi di pagamento di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2015, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (giugno 2015),

considerato che:

il termine di tre mesi è insufficiente per la creazione della piattaforma comune tra i «prestatori di servizi di pagamento», al fine di attuare la trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento nei tempi richiesti dall'articolo 2 (12 giorni lavorativi);

dalla mancata esistenza di una piattaforma interbancaria originerebbe un massiccio contenzioso vista l'insostenibilità ad effettuare l'operazione di trasferimento dei servizi di pagamento;

i prestatori di servizi di pagamento opererebbero, a tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza conoscere l'entità dell'indennizzo dovuto al consumatore (comma 16) in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle operazioni di trasferimento dei servizi di pagamento; si rendono necessari sei mesi per adeguarsi alle disposizioni del presente articolo 2, impegna il Governo:

fatta salva la gratuità del servizio di trasferimento e in attesa della creazione della piattaforma interbancaria comune tra i prestatori di servizi di pagamento, che garantisca la trasferibilità dei servizi di pagamento entro 12 giorni lavorativi, ad adottare con urgenza gli atti necessari per prorogare il periodo entro il quale i prestatori del servizio di pagamento dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dall'articolo 2.

G/1813/10/6 e 10

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

l'articolo 2, recante «Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento», al comma 9 dispone che: «Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

quanto disposto al comma 9 dell'articolo 2 non tiene conto delle modifiche recate dallo Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (Atto n. 147), attualmente all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato per l'espressione del parere;

in particolare, il citato Schema di decreto legislativo prevede all'articolo 1, comma 51, lettera e) l'abrogazione dell'articolo 144 comma 3-*bis* e all'articolo 2, comma 6, che: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ogni riferimento all'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore a tale data si intende effettuato agli articoli 144 e 144-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo ad eccezione dei riferimenti contenuti in disposizioni relative alle materia disciplinate dal Titolo VI del medesimo decreto legislativo»,

considerato che;

il citato schema di decreto legislativo dovrà essere approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri entro il termine ultimo del 12 maggio 2015;

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» dovrà essere convertito entro il 25 marzo e la legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*;

secondo quanto previsto al comma 18 dell'articolo 2 «i prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

potrebbero, quindi, presentarsi disallineamenti sul fronte dell'applicazione dell'apparato sanzionatorio legati alla tempistica per la diversa entrata in vigore dei citati provvedimenti;

impegna il Governo:

ad adeguare con tempestività l'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 2, comma 9 del decreto legge in esame, al quadro normativo di imminente definizione recato dal citato Schema di decreto legislativo, al fine di evitare la presenza di norme tra loro non coordinate e non allineate ai nuovi assetti regolamentari europei, tanto più che dal 4 novembre 2014 ha preso pienamente avvio l'Unione Bancaria Europea.

G/1813/11/6 e 10

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame reca misure in materia di piccole e medie imprese innovative;

considerato che:

i commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) modificano la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo;

il comma 35, in particolare, sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013. I commi 1-3 del nuovo articolo 3 riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese (senza limiti di fatturato) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Destinatari dell'agevolazione sono tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;

il comma 14 del nuovo articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge di stabilità 2015 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie all'operatività del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente; alla data odierna il citato decreto attuativo non risulta ancora emanato;

occorre ricordare che il comma 35 citato ha integralmente sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, che ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari. Anche in questo caso, il credito d'imposta in esame non aveva trovato attuazione, in quanto il previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato;

le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge di stabilità e prima ancora dal decreto-legge Destinazione Italia;

accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuati vi avrà l'effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli del credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da più anni;

considerato inoltre che:

il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto dall'ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione», in cui si afferma che: «la quota di PIL destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni»;

l'Italia ha vissuto una fase di deindustrializzazione molto intensa. Sono stati persi circa 5 punti percentuali in termini di valore industriale sul PIL dal 2000 al 2013, scendendo dal 23 al 18 per cento. Si sono perse imprese, occupazione e risorse intellettuali e qualità che hanno trovato opportunità migliori all'estero;

senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio della competitività dell'industria italiana è necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia è, anche potenzialmente, in grado di esprimere,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente i provvedimenti attuativi necessari all'operatività del credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato dalla legge di stabilità 2015.

G/1813/12/6 e 10

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

il Trentino Alto Adige-Südtirol da quasi due secoli vanta un efficace modello economico basato sulla cooperazione e che tale modello ha saputo negli anni coniugare l'aspetto solidaristico e mutualistico con la capacità di innovare e di fare sistema;

tale modello, studiato e copiato da molti territori, non solo ha portato le comunità della Regione fuori da una situazione economica e sociale che la vedeva agli ultimi posti in Italia, ma ha retto la crisi molto meglio di altri modelli basati esclusivamente sul profitto;

la particolare situazione orografica, fatta di valli spesso tortuose e di tanti centri piccolissimi difficilmente collegabili, uditamente ad un tessuto produttivo fatto di innumerevoli piccole e piccolissime imprese sparse su tutto il territorio, ha reso necessaria la presenza capillare sul territorio di casse rurali con i loro sportelli, che hanno retto negli anni e che da tempo hanno avviato dei virtuosi processi di accorpamento;

la situazione del credito del Trentino Alto Adige-Südtirol da sempre produce performances di tutto rispetto, potendo contare, per quanto riguarda ad esempio il territorio della Provincia Autonoma di Trento, su una rete di 42 casse rurali, con una raccolta complessiva al 31.12.2014 di quasi 17 miliardi di euro, prestiti per quasi 12 miliardi e un patrimonio di sistema di 2,2 miliardi di euro. Si tratta, pertanto, di una realtà non omologabile alla situazione bancaria extraregionale, perché ha indici di redditività, di produttività e di rischiosità sensibilmente migliori rispetto al sistema nazionale;

tale rete è riuscita a garantire il sostegno non solo alle famiglie ma soprattutto all'economia locale;

lo spirito di cooperazione trentina, con il concetto di mutualità, con l'assenza del fine di speculazione privata, con la finalità di creare lavoro, ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione sociale promuovendo la democrazia partecipativa, non hanno nulla a che fare con le logiche di *governance* tipiche delle grandi banche quotate in borsa e proiettate esclusivamente al profitto;

è pur vero che oggi la BCE e l'Accordo di Basilea1 portano avanti l'obiettivo di tutelare maggiormente il sistema ed il risparmiatore e che il Governo nazionale, nell'intento di garantire la *governance* del sistema cooperativo fatto di 380 banche sparse in tutta Italia e la loro patrimonializzazione, oltreché un sistema che aiuta chi è in difficoltà, ha annunciato una riforma del sistema cooperativo, che però sembra andare in una direzione che accentrando tutto in un'unica *holding* rischia di vanificare e depotenziare le realtà legate al territorio;

è più che condivisibile l'obiettivo di tutelare la stabilità del sistema e la capacità che il sistema ha di aiutare le realtà in difficoltà, ma è altrettanto vero che questo non può avvenire a scapito delle realtà virtuose, come quelle del Trentino Alto Adige-Südtirol che da sempre garantiscono un servizio virtuoso e capillare e che hanno sempre dimostrato la capacità di assorbire le situazioni di crisi delle Casse in difficoltà;

la ventilata formazione della *holding* del credito cooperativo rischia di disperdere il patrimonio costruito nei secoli e potrebbe compromettere il rapporto fra casse rurali e territorio. Qualsiasi riforma non deve pregiudicare la specificità propria della cooperativa sul territorio, quale frutto dei principi del cooperativismo trentino, nel rispetto della costruzione di un patrimonio intergenerazionale;

preso atto, inoltre, che:

il Consiglio provinciale di Trento, in data 5 marzo 2015, ha approvato una mozione che impegna la Giunta «per quanto di competenza a esercitare un impulso nei confronti della Federazione Trentina della Cooperazione affinché: la spinta all'aggregazione del sistema delle Casse Rurali non ne comprometta le caratteristiche di autonomia, indipendenza e specificità territoriale, valutando anche possibili sinergie con il sistema delle banche Raiffeisen in Alto Adige; la costituenda *holding* del credito cooperativo rispecchi i principi del cooperativismo trentino rivolti alla costruzione di un patrimonio intergenerazionale.»,

impegna il Governo:

a promuovere un'azione legislativa di tutela affinché le banche di credito cooperativo avviino un processo di autoriforma mantenendo la loro peculiarità legata al territorio e perché sia riconosciuta la storia e la particolare esperienza delle Casse Rurali del Trentino e delle Casse Raiffeisen in Alto Adige-Südtirol.

G/1813/12/6 e 10 (testo 2)

PANIZZA, TONINI, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premesso che:

il Trentino Alto Adige-Südtirol da quasi due secoli vanta un efficace modello economico basato sulla cooperazione e che tale modello ha saputo negli anni coniugare l'aspetto solidaristico e mutualistico con la capacità di innovare e di fare sistema;

tale modello, studiato e copiato da molti territori, non solo ha portato le comunità della Regione fuori da una situazione economica e sociale che la vedeva agli ultimi posti in Italia, ma ha retto la crisi molto meglio di altri modelli basati esclusivamente sul profitto;

la particolare situazione orografica, fatta di valli spesso tortuose e di tanti centri piccolissimi difficilmente collegabili, uditamente ad un tessuto produttivo fatto di innumerevoli piccole e piccolissime imprese sparse su tutto il territorio, ha reso necessaria la presenza capillare sul territorio di casse rurali con i loro sportelli, che hanno retto negli anni e che da tempo hanno avviato dei virtuosi processi di accorpamento;

la situazione del credito del Trentino Alto Adige-Südtirol da sempre produce performances di tutto rispetto, potendo contare, per quanto riguarda ad esempio il territorio della Provincia Autonoma di Trento, su una rete di 42 casse rurali, con una raccolta complessiva al 31.12.2014 di quasi 17 miliardi di euro, prestiti per quasi 12 miliardi e un patrimonio di sistema di 2,2 miliardi di euro. Si tratta, pertanto, di una realtà non omologabile alla situazione bancaria extraregionale, perché ha indici di redditività, di produttività e di rischiosità sensibilmente migliori rispetto al sistema nazionale;

tale rete è riuscita a garantire il sostegno non solo alle famiglie ma soprattutto all'economia locale; lo spirito di cooperazione trentina, con il concetto di mutualità, con l'assenza del fine di speculazione privata, con la finalità di creare lavoro, ridurre le disuguaglianze e favorire la coesione sociale promuovendo la democrazia partecipativa, non hanno nulla a che fare con le logiche di *governance* tipiche delle grandi banche quotate in borsa e proiettate esclusivamente al profitto;

è pur vero che oggi la BCE e l'Accordo di Basilea1 portano avanti l'obiettivo di tutelare maggiormente il sistema ed il risparmiatore e che il Governo nazionale, nell'intento di garantire la *governance* del sistema cooperativo fatto di 380 banche sparse in tutta Italia e la loro patrimonializzazione, oltreché un sistema che aiuta chi è in difficoltà, ha annunciato una riforma del sistema cooperativo, che però sembra andare in una direzione che accentrando tutto in un'unica *holding* rischia di vanificare e depotenziare le realtà legate al territorio;

è più che condivisibile l'obiettivo di tutelare la stabilità del sistema e la capacità che il sistema ha di aiutare le realtà in difficoltà, ma è altrettanto vero che questo non può avvenire a scapito delle realtà virtuose, come quelle del Trentino Alto Adige-Südtirol che da sempre garantiscono un servizio virtuoso e capillare e che hanno sempre dimostrato la capacità di assorbire le situazioni di crisi delle Casse in difficoltà;

la ventilata formazione della *holding* del credito cooperativo rischia di disperdere il patrimonio costruito nei secoli e potrebbe compromettere il rapporto fra casse rurali e territorio. Qualsiasi riforma non deve pregiudicare la specificità propria della cooperativa sul territorio, quale frutto dei principi del cooperativismo trentino, nel rispetto della costruzione di un patrimonio intergenerazionale;

preso atto, inoltre, che:

il Consiglio provinciale di Trento, in data 5 marzo 2015, ha approvato una mozione che impegna la Giunta «per quanto di competenza a esercitare un impulso nei confronti della Federazione Trentina della Cooperazione affinché: la spinta all'aggregazione del sistema delle Casse Rurali non ne comprometta le caratteristiche di autonomia, indipendenza e specificità territoriale, valutando anche possibili sinergie con il sistema delle banche Raiffeisen in Alto Adige; la costituenda *holding* del credito cooperativo rispecchi i principi del cooperativismo trentino rivolti alla costruzione di un patrimonio intergenerazionale.»,

impegna il Governo:

a promuovere un progetto affinché le banche di credito cooperativo avviino un processo di autoriforma mantenendo la loro peculiarità legata al territorio e perché sia riconosciuta la storia, la particolare esperienza e la specifica legislazione delle Casse Rurali del Trentino.

G/1813/13/6 e 10

[PELINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari avvenga qualora la banca popolare possieda azioni quotate nei mercati regolamentati o sia soggetta a vigilanza europea o faccia parte di un gruppo nel quale siano presenti società per azioni.

G/1813/14/6 e 10

[PELINO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1813 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti,

premessi che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. In particolare, gli istituti bancari e prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta di un cliente, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla direttiva 2014/92/UE,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di definire meglio l'ambito di applicazione delle nuove regole sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento, chiarendo che esso coincide con quello della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

1.1

[CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [COMAROLI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#), [BELLOT](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[VACCIANO](#), [FUCKSIA](#)

Sopprimere l'articolo

1.3

[URAS](#), [DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere l'articolo

1.4

[BOTTICI](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [PETROCELLI](#), [BLUNDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Banche popolari*). – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.

2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo";

b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma";

c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10";

d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 150-ter. - (*Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo*). - 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, remissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

4. Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte di operatori aventi sede legale all'interno dello Spazio Economico Europeo.

5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziari, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo.

L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

1.5

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Banche popolari*). - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.

2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo".

b) all'articolo 150-bis:

1) al comma 1 le parole: "2514, secondo comma" sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma";

c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10";

d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). - 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (VE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

4 Per le banche popolari di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte di investitori appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea.

5. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

6. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

1.6

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Banche popolari*). - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.

2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo";

b) all'articolo 150-bis:

1) al comma 1 le parole: "2514, secondo comma" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma";

c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 10";

d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 150-ter. - (*Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo*). - 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (VE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

5. I sotto scrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

1.7

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Banche popolari*). - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.

2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo";

b) all'articolo 150-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma";

c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 5 e non è superiore a 15";

d) l'articolo 150-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 150-ter. (*Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo*). - 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente..

3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 39, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

1.8

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BLUNDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Banche popolari*). - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non finanziarie, piccole, medie e micro imprese, famiglie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2-ter. In caso di superamento dei limiti di cui alle disposizioni del precedente comma, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro ventiquattro mesi non viene ripristinato il requisito della prevalenza né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31-bis o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.

2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo";

b) all'articolo 150-bis:

"1) al comma 1 le parole: 2514, secondo comma' sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512 e 2530, primo comma, del codice civile. Trova applicazione l'articolo 2527, secondo e terzo comma, e l'articolo 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma";

c) all'articolo 150-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20";

d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 150-ter. - (*Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo*). - 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, remissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (VE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia"».

1.9

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: «2545-octies»;

1.10

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

VACCIANO, FUCKSIA

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

1.12

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.13

VACCIANO, FUCKSIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato» inserire le seguenti: «per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi all'esercizio del diritto di recesso stesso».

1.14

VACCIANO, FUCKSIA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.15

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato. Tale categoria di azioni speciali a voto capitario permette ai soci detentori di avere diritto:

"a) ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;

b) ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;

c) una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione".

2-ter. Lo statuto deve altresì essere adeguato, entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di prevedere:

"a) maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;

b) l'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, da destinare ad interventi di

natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione".

2-quater. Riguardo la destinazione degli utili restano ferme le disposizioni dell'articolo 32.

2-quinquies. La Banca d'Italia, d'intesa con il Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, detta disposizioni di attuazione del presente articolo».

1.16

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso *2-bis* con il seguente:

«*2-bis.* Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro, la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

b) sopprimere la lettera c).

1.17

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«*2-bis.* Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:

a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;

b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;

c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;

d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.18

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«*2-bis.* Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:

a) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta

al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un ,anno dalla contestazione; trascorso tale termine i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;

b) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;

c) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;

d) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.19

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 36 mesi, prevedendo in essi:

e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;

f) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;

g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli Amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga. almeno un quinto degli amministratori eletti;

h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.20

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

«*2-bis.* Le banche popolari 'che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capo gruppo di un gruppo bancario, devono adeguare i loro statuti entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:

e) un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 5 per cento del capitale; tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. Il rispetto del limite sopra previsto si valuta tenendo conto di tutte le partecipazioni riferibili, direttamente o indirettamente, ai soci e alle società o altre persone giuridiche controllate o collegate ai soci medesimi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. La Banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore o ai detentori il superamento del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i diritti patrimoniali, relativi alle azioni il cui acquisto ha determinato il superamento del limite, maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca;

f) la possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;

g) che nel caso della presentazione di più liste, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;

h) la chiara individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività.»

1.21

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Qualora l'attivo della banca popolare superi 8 miliardi di euro la banca opera una ridefinizione della partecipazioni dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute. Se la banca è capo gruppo di un gruppo bancario il limite è determinato a livello consolidato».

1.22

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «comma 2-bis» con il seguente:

*«2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (*coverage ratio*) non può essere inferiore di 7 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite».*

1.23

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma «comma 2-bis» con il seguente:

*«2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (*coverage ratio*) non può essere inferiore di 5 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite».*

1.24

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma «comma 2-bis» con il seguente:

*«2-bis. Il tasso di copertura con accantonamenti in bilancio (*coverage ratio*) non può essere inferiore di 3 punti percentuali alla media del sistema. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite».*

1.25

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire il capoverso «comma 2-bis» con il seguente:

«2-bis. Il totale del valore crediti verso clienti non può essere inferiore al 65 per cento del totale degli attivi. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza del detto limite».

1.26

CARRARO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis» sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'attivo della banca popolare non può superare 30 miliardi di euro. La banca popolare con azioni

quotate nei mercati regolamentari delibera la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31».

1.27

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: «L'attivo della banca popolare» con le seguenti: «L'attivo delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati».

1.28

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «banca popolare» aggiungere le seguenti: «con azioni quotate nei mercati regolamentati ed appartenente o appartenente ad un gruppo bancario all'interno del quale partecipano società in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati.»

1.29

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «banca popolare» aggiungere le seguenti: «con azioni quotate nei mercati regolamentati».

1.30

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «banca popolare», aggiungere le seguenti: «con azioni quotate nei mercati regolamentati».

1.31

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «8 miliardi» con le seguenti: «il limite di cui all'articolo 6(4) del Regolamento UE n. 1024/2013»;

b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi «2-ter» e «2-quater»; si applicano anche alla banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati qualunque sia la dimensione dell'attivo»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «e 2-ter» con le seguenti: «, 2-ter e 2-quinquies».

1.32

VACCIANO, FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «8 miliardi di euro» con le seguenti: «30 miliardi di euro».

1.33

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «8 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».

1.34

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «8 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi».

1.35

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «8 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi».

1.36

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «se quotata ovvero il limite previsto dall'articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2-quater».

1.37

GASPARRI, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Al, comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all'articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.38

BONFRISCO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi di euro», aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all'articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.39

GENTILE

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all'articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.40

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all'articolo 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.41

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b) capoverso «2-bis» dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all'articolo 64 del regolamento UE 1024/2013 se non quotata».

1.42

MALAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro», aggiungere le seguenti: «se quotata ovvero il limite di cui all'art. 6 (4) del Regolamento UE n. 1024/2013 se non quotata».

1.43

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi» inserire le seguenti: «se quotata ovvero il limite previsto all'articolo 6 (4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 se non quotata».

1.44

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata».

1.45

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «2-bis», dopo le parole: «8 miliardi di euro» aggiungere le seguenti: «se quotata e 30 miliardi di euro se non quotata».

1.46

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni».

1.47

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia deve essere deliberata la trasformazione in società per azioni».

1.48

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-ter», sostituire le parole: «In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis», con le seguenti: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2-quater, in caso di superamento dei limiti previsti dal comma 2-bis».

1.49

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma «2-ter», secondo periodo, sostituire le parole: «un anno,» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.50

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.51

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione» con le seguenti: «la liquidazione o una ridefinizione della partecipazione dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute,»;
b) sopprimere la lettera c).

1.52

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), numero 1), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione» con le seguenti: «la liquidazione o una ridefinizione della partecipazione dei soci alle decisioni assembleari attraverso una innovativa formulazione della validità del voto ponderata secondo un criterio che non sia esclusivamente basato sul voto capitario ma anche proporzionale al numero di azioni possedute,».

1.53

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-ter.1. Le banche popolari trasformate in società per azioni devono impiegare, in ragione d'anno, una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2,5 per cento».

1.54

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-ter.1. Per le banche popolari trasformate in società per azioni restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32».

1.55

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), il comma 2-quater è sostituito dai seguenti:

«2-quater. I commi 2-bis e 2-ter non si applicano alle banche popolari il cui attivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 era superiore ai limiti previsti dal comma 2-bis che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, abbiano approvato una o più operazioni, incluse eventuali fusioni con o in altre banche, che, singolarmente considerate o nel loro insieme, comportino per tale banca popolare un incremento degli attivi calcolati ai sensi del comma 2-bis non inferiore al 50% e che abbiano approvato, con le maggioranze applicabili alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la modifica dello statuto sociale mediante introduzione di disposizioni che prevedano che almeno 1/4 dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza, a seconda del caso, sia eletto tramite voto di lista sulla base della percentuale del capitale rappresentato dai soci aventi diritto al voto.

2-quinquies. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo».

1.56

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-quater, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,».

1.57

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-quater, dopo le parole: «Banca d'Italia» aggiungere le seguenti: «, di concerto con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,».

1.58

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore all'uno per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate».

1.59

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al due per cento del capitale sociale avente diritto a voto. A tal fine si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate».

1.60

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale.».

1.61

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Con riferimento alle banche che acquisiscono lo stato di società per azioni in virtù del precedente comma 2-ter, non può essere esercitato il diritto di voto da parte del soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, azioni in misura eccedente il due per cento del capitale sociale.».

1.62

BOTTICI, BERTOROTTA, FUCSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

"Art. 29-bis. – (Operatività). – 1. Le banche popolari raccolgono il risparmio ed esercitano il credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, in misura prevalente a favore di imprese non

finanziarie, piccole, medie e micro imprese, figlie produttrici, istituzioni senza scopo di lucro, famiglie e privati consumatori, localizzate in un determinato territorio. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche popolari a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. Salvo i casi e i limiti previsti dalla legge, sono vietate operazioni di mera speculazione.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia"».

1.63

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

b) al comma 1, lettera d):

1) al punto 2) dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo,» inserire le seguenti: «terzo»;

2) sopprimere il punto 3);

c) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «il termine per l'adeguamento degli statuti della banche popolari alle altre disposizioni inderogabili del presente articolo è fissato a 130 giugno 2017».

1.64

BOTTICI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.65

VACCIANO, FUCSIA

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.66

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.67

BERTOROTTA, FUCSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) all'articolo 31:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo diversa disposizione statutaria, le trasformazioni e le fusioni di cui al precedente comma sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Si applicano gli articoli 56 e 57»;

d) l'articolo 150-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 150-bis. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche popolari e banche di credito cooperativo). - 1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
3. Per le banche di credito cooperative le azioni di cui al comma 1 sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) TI. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
4. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziari, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.
5. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca popolare o della banca di credito cooperativo. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia».

1.68

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Articolo 31», premettere al primo periodo le seguenti parole: «Esclusivamente nel caso previsto dal comma 2-ter dell'articolo 29».

1.69

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – (*Trasformazioni e fusioni*) – 1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4."».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.70

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi del numero dei soci;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca».

1.71

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «almeno un decimo» con le seguenti: «almeno due terzi»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea» con le seguenti: «purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca».

1.72

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «almeno un decimo» con le seguenti: «almeno un terzo»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea» con le seguenti: «purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca.».

1.73

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», comma 1, lettera b) aggiungere, infine, le parole: «e fatto salvo il diritto di recesso dei soci,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

1.74

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nel caso previsto dal comma «2-ter» dell'articolo 29, gli Statuti delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, prevedono un limite al diritto di voto, non esercitabile, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al [tre] per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Ai collegamenti ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

1-ter. Le assemblee delle banche popolari che, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, approvino la trasformazione o la fusione da cui risultino società per azioni, possono con le medesime maggioranze di cui al comma 1 approvare l'adozione di uno statuto speciale che preveda:

a) l'attribuzione di un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenente al medesimo soggetto che dimostri di aver mantenuto continuativamente la piena proprietà delle azioni per un periodo non inferiore a 24 mesi. Nel calcolo dei 24 mesi si terrà conto anche del periodo di ininterrotta iscrizione a libro soci della banca precedente la data di efficacia della trasformazione o della fusione da cui risulti la società per azioni;

b) che il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Sorveglianza; a seconda dei casi, siano eletti secondo il meccanismo del voto di lista e una parte dei componenti tali organi sia tratta dalla lista che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai soci cui, ai sensi della precedente lettera a), lo statuto sociale attribuisce il voto maggiorato.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a), ove la banca risultante dalla trasformazione o dalla fusione abbia emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione relative all'attribuzione di un voto maggiorato, al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni».

1.75

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fuori dai casi di cui al precedente comma 1, le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, per le quali sussistano ragioni di interesse dei creditori ovvero esigenze di rafforzamento patrimoniale attestate nei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, sono deliberate con le maggioranze meno elevate tra quelle previste dagli statuti per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria».

1.76

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 32, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. Lo statuto deve altresì prevedere che almeno una quota di utile, in percentuale da definire, venga inderogabilmente riservata al finanziamento di interventi sul territorio ed in ambito sociale"».

1.77

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:;*

«2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile"»;

c) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile".».

1.78

BERTOROTTA, FUCSIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: «2527, secondo e terzo comma»;

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo», aggiungere le seguenti: «terzo,»;

al numero 3), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: «non è inferiore a 10 e non è superiore a 20» con le seguenti: «non è inferiore a 5 e non è superiore a 10».

1.79

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2), dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo», aggiungere la seguente: «terzo»;*

b) *il numero 3) è soppresso.*

1.80

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2538, secondo comma, secondo periodo», aggiungere la seguente: «terzo».

Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole: «non è inferiore a 10 e non è superiore a 20» con le seguenti: «non è inferiore a 5 e non è superiore a 10».

1.81

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, sopprimere le parole: «2527 secondo e terzo comma».

1.82

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo la parola: «2527», sopprimere le seguenti: «secondo e terzo comma».

1.83

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2527 secondo periodo», sopprimere le parole: «e terzo comma».

1.84

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2538 secondo comma, secondo periodo», aggiungere le seguenti: «terzo».

1.85

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, dopo le parole: «2545-octies».

1.86

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera d), sopprimere il punto 3).

1.87

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile"».

1.88

BERTOROTTA, FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, BLUNDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il limite di cui all'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, trova applicazione per le banche popolari costituite a seguito dell'entrata in vigore della presente legge di conversione».

1.89

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36 mesi».

1.90

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 2 sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36 mesi».

1.91

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 18 mesi» con le seguenti: «entro 36 mesi».

1.92

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro 18 mesi» con le seguenti: «entro 24 mesi».

1.93

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi».

1.94

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Al comma 2 dopo la parola: «d'Italia» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio».

1.95

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di concerto con il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio».

1.96

MALAN

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.97

BONFRISCO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.98**GENTILE**

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.99**MARIO MAURO, DI MAGGIO**

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.100**CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il termine per l'adeguamento degli statuti della banche popolari alle altre disposizioni inderogabili del presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.101**URAS, DE CRISTOFARO**

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo è fissato al 30 giugno 2017».

1.102**GASPARRI, PELINO, SCIASCIA, MESSINA**

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche popolari alle altre disposizioni inderogabili introdotte dal presente articolo, è fissato al 30 giugno 2017».

1.103**BOTTICI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO**

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «devono prevedere».

1.104**MARIO MAURO, DI MAGGIO**

Al comma 2-bis sopprimere le parole: «in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi».

1.105**CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT**

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «quarantotto mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o della cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2»;

b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.106

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «trentasei mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o della cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2»;

b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.107

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «ventiquattro mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o della fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2»;

b) sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.108

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «quarantotto»;

b) *sostituire le parole:* «5 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento».

1.109

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «trentasei»;

b) *sostituire le parole:* «5 per cento» *con le seguenti:* «3 per cento».

1.110

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «quarantotto mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2».

1.111

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «trentasei mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2».

1.112

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sostituire le parole: «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le seguenti:* «ventiquattro mesi dalla data di trasformazione in spa delle banche popolari di cui al comma 2 o dalla fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al comma 2».

1.113

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «quarantotto».

1.114

VACCIANO, FUCKSIA

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

1.115

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei».

1.116

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.117

VACCIANO, FUCKSIA

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

1.118

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 2-bis sopprimere dalle parole: «le partecipazioni detenute da organismi di investimento» fino a: «ai fini del limite».

1.119

MARIO MAURO, DI MAGGIO

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Gli Statuti devono prevedere una quota di utile da riservare ad interventi sul territorio e sul sociale».

1.0.1

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-ter. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-quater. Entro il 1° gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed

inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-quinquies. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente".

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

3. Ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente».

2.1

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, sostituire le parole: «al conto di pagamento detenuto» con le seguenti: «al conto di pagamento o al conto corrente ordinario, detenuti».

2.2

EVA LONGO, ZIZZA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* In conformità all'articolo 1 della direttiva 2014/92/IE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ai fini del presente articolo e del successivo articolo 2-*bis*, per "conto di pagamento" si intende un conto di pagamento mediante il quale il consumatore è in grado almeno di:

a) depositare fondi sul conto;

b) prelevare contante dal conto;

c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi».

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

2.3

PELINO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* In conformità all'articolo 1 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ai fini del presente articolo e del successivo articolo 2-*bis*, per "conto di pagamento" si intende un conto di pagamento mediante il quale il consumatore è in grado almeno di:

a) depositare fondi sul conto;

b) prelevare contante dal conto;

c) eseguire e ricevere operazioni di pagamento, compresi i bonifici, a favore di terzi e da questi ultimi».

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo quanto previsto dal comma *1-bis*, ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

3.1

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

3.2

URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

3.3

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , prevedendo un canale di accesso privilegiato al credito in favore delle micro, piccole e medie imprese».

3.4

VACCIANO, FUCSIA

Al comma 1, dopo le parole: «esercizio del credito diretto» inserire le seguenti: «nell'ambito della propria gestione ordinaria».

3.5

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CALDEROLI, BELLOT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I crediti concessi da SACE SpA non possono essere utilizzati per favorire attività di delocalizzazione della produzione, pena la restituzione dei crediti concessi».

3.6

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CALDEROLI, BELLOT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia della disposizione è subordinata al parere preventivo dei competenti organi dell'Unione europea.».

3.7

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Per favorire l'azione di sostegno sui mercati internazionali, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *made in Italy* di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1-ter. All'onere derivante dal comma *1-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.8

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per favorire l'azione di sostegno alle piccole e medie imprese sui mercati internazionali, all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alle parole: "A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017" si sostituisca: "A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017"».

3.9

BOTTICI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le imprese beneficiarie del credito di cui al comma 1 decadono dal beneficio qualora, entro cinque anni dalla concessione dello stesso, delocalizzino in un Paese non appartenente all'Unione Europea».

3.10

BOTTICI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BLUNDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La SACE pubblica sul proprio sito istituzionale i beneficiari del credito e i relativi investimenti finanziati».

3.11

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 12 dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:

"12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori"».

3.12

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, Inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente:

«b-bis) alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e a quelle dalle stesse controllate che operano nel settore della gestione di strumenti per il sostegno dell'economia e il finanziamento di operazioni legate all'internazionalizzazione delle imprese».

4.1

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: «almeno due» con la seguente: «uno».

4.2

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera e), al punto n. 1) dopo le parole: «e innovazione» inserire le seguenti: «ivi compresi gli investimenti per acquistare tecnologie ad alto profilo innovativo o altre spese per realizzare altre attività innovative»,

4.3

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici».

4.4

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le tecnologie per la produzione del bilancio energetico zero».

4.5

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le tecnologie per la cattura o il confinamento totale o parziale delle emissioni inquinanti nell'ambiente».

4.6

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo all'ammodernamento software e allo sviluppo informatico interno all'azienda».

4.7

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera e), punto 1) dopo le parole: «licenze d'uso.» Inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing ed organizzativi».

4.8

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «Si intendono altresì come innovative le spese relative ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un bene o di un servizio, utilizzando tecnologia abilitante e nuovi metodi di business, di marketing e organizzativi».

4.9

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero, dopo le parole: «licenze d'uso» inserire il seguente periodo: «si intendono altresì come innovative le spese sostenute da imprese a conduzione familiare per il ricambio generazionale».

4.10

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «al quinto» con le seguenti: «a un decimo».

4.11

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, lettera e), numero 2, dopo le parole: «forza lavoro complessiva, di personale» inserire le seguenti: «che abbia acquisito esperienza e professionalità al servizio di imprese che operano nel settore della ricerca e sviluppo o».

4.12

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: «speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione».

4.13

URAS, DE CRISTOFARO

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge n. 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «L'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «L'annotazione»; al comma 7 le parole: «dalla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «dal REA e dal fascicolo informatico di impresa e sopprimere il comma 8;

b) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, 27, 27-bis, 30, commi 6, 7 e 8, 31, commi 1, 2 e 3 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014».

4.14

URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le PMI innovative sono annotate nel REA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'implementazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 180 del 2011 e all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; l'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, per le PMI innovative, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «L'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «L'annotazione»; al comma 7 le parole: «dalla sezione speciale del registro delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «dal REA e dal fascicolo informatico di impresa» e sopprimere il comma 8.

4.15

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BOTTICI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le PMI innovative sono annotate nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, al fine, ai sensi

dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, della raccolta e conservazione del fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo L'annotazione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera».

Conseguentemente,

a) al comma 3, sostituire le parole: «L'iscrizione» con le seguenti: «L'annotazione»;

b) al comma 7, sostituire le parole: «dalla sezione speciale del registro delle imprese» con le seguenti: «dal REA e dal fascicolo informatico di impresa».

4.16

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei benefici di cui al presente articolo per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme spettanti».

4.17

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fatto salvo» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2018»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

4.18

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 9 sopprimere le parole: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale».

4.19

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BOTTICI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10.1. Ai soci di *start-up* innovative non si applica il contributo minimale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e all'articolo 6, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 415».

10.2. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 800 milioni di euro».

4.20

CRIMI

*Il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente:*

«Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico,

ovvero per atto pubblico informatico ex decreto legislativo 110 del 2010. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».

4.21

CRIMI

Il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

«Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative e incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di *start-up* innovative sono redatti per atto pubblico, ovvero per atto pubblico informatico ex decreto legislativo 110 del 2010».

4.22

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 10-ter inserire il seguente:

«10-*quater*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, definisce le linee guida volte alla promozione dello strumento dell'*equity crowdfunding* anche per le ristrutturazioni aziendali e per le aziende in crisi o fallite al fine di valorizzare il capitale umano attraverso l'implementazione di progetti di innovazione di processo o di prodotto, previa valutazione della possibilità di estendere il perimetro applicativo dell'*equity crowdfunding* anche a tipologie di imprese diverse dalle *start-up* e dalle "PMI innovative" introdotte dal presente articolo».

4.23

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 11, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) è costituita da non più di sessanta mesi;"».

4.24

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI

Al comma 11-ter, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 27-ter.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello *standard* per l'uso di strumenti finanziari partecipativi per le imprese *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 27"».

4.25

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BOTTICI

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:

«12-*quater*. Le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il primo anno d'inizio attività sono esentate dalla tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.26

[GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, BOTTICI](#)

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:

«12-*quater*. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dell'articolo 2461 del codice civile, per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di mille pagine non è corrisposto alle competenti camere di commercio alcun importo a titolo di diritti di segreteria. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.27

[URAS, DE CRISTOFARO](#)

Dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:

«12-*quater*. Al fine, di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale».

4.0.1

[URAS, DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per agevolare gli investimenti delle reti di impresa)

1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.

2. All'articolo 42 comma 2-*quater* del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: " , preventivamente asseverato" a " medesimo decreto". Al secondo periodo sono soppresse le parole da: " L'asseverazione è rilasciata" fino a "che lo hanno sottoscritto".

3. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*".

4. Agli oneri derivanti dalle norme del presente articolo, pari a 24,1 milioni di euro nel 2016, 13, 8 milioni di euro nel 2017 e 13, 8 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, 0.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.2

[URAS, DE CRISTOFARO](#)

Dopo l'articolo, 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Industrial Development Bond)

1. Un *industrial development bond* è un titolo obbligazionario quotato, anche convertibile, emesso da una rete di imprese, dotata di soggettività giuridica e tributaria ai sensi dell'articolo 3 comma 4-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, o da altre persone giuridiche a questa collegata con vincolo statutario, sottoscritto e detenuto esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'*industrial development bond* è emesso per un importo non inferiore a euro 5 milioni per finanziare progetti di investimento con le seguenti finalità:

- a) consolidamento industriale anche attraverso operazioni di acquisizione, aggregazione e fusione;
- b) digitalizzazione dei rapporti fra le imprese fornitrici o appartenenti alla filiera o al distretto;
- c) ottimizzazione finanziaria dei rapporti di credito volta comunque a garantire una percentuale significativa di nuova finanza aggiuntiva;
- d) internazionalizzazione di prodotti e servizi generati dalle imprese o all'interno della filiera o del distretto;
- e) innovazione e ricerca industriale finalizzati alla prototipazione e industrializzazione di beni e servizi complessi, anche in collaborazione con Università e centri di ricerca pubblici e privati;
- f) sviluppo di progetti di rete orientati ad innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione nei processi produttivi, delle catene commerciali e dei canali distributivi.

3. Gli interessi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1, sono soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

4. Gli altri proventi derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 1 non sono soggetti a tassazione qualora detenuti per un periodo superiore a 2 anni ovvero, qualora detenuti per un periodo inferiore a 2 anni, saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

5. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni di cui al comma 1, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.28».

4.0.3

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti per il turismo sostenibile)

1. Al fine, di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i principi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, la Cassa dei depositi e prestiti Spa istituisce; a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano, un apposito Fondo speciale, denominato "Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette" con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui, volto a finanziare iniziative progettuali di sviluppo all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.

2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari di attività turistico-alberghiere nelle aree naturali protette per la realizzazione, attraverso la collaborazione di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile delle seguenti azioni di:

- a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
- b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
- c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
- d) attività di ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive

dell'area naturale protetta ovvero promuovono la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

4. La durata del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 3 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso *Euribor* rilevato alla data della concessione del finanziamento più 1 punto percentuale per ciascun anno di durata del finanziamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.4

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione finanziaria per lo sviluppo della *green economy*)

1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per lo sviluppo della "*green economy*".

2. il Ministero dello sviluppo economico può stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di investimenti relativi ad operazioni ed interventi di sostegno finanziario diretto ed indiretto e dei quali deve essere garantita una redditività adeguata del capitale investito, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della "*green economy*", con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto "fallimento di mercato" al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori, perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune *know how*, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di *label (brand o marchi)*, e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;

b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale; (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione cosiddetto orizzontale); (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione cosiddetto verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali."

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre, n. 307.

4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del presente articolo, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati e pubblici.

5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

4.0.5

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo venture capital per l'industria)

1. La Cassa dei depositi e prestiti Spa è autorizzata ad istituire un apposito Fondo speciale, denominato "Fondo *venture capital* per l'industria", con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annuo a valere sulle disponibilità del Fondo strategico italiano istituito nell'ambito della medesima Cassa, destinato all'integrazione di ulteriori fondi di investimento privati di *venture capital* tesi a dotare di maggiore capitale di rischio i progetti imprenditoriali che hanno come oggetto lo sviluppo di nuove tecnologie ad elevato potenziale di crescita elaborati attraverso il coinvolgimento di università e centri di ricerca pubblica. Tali progetti presentano le seguenti caratteristiche:

a) elevato contenuto tecnologico (*high tech*);

b) progetto imprenditoriale in fase precompetitiva;

c) elevato rischio connesso allo sviluppo della tecnologia in progetto;

d) incertezza relativa alla connessione tra contenuto tecnologico e mercato;

e) periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

2. Il finanziamento erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, mediante il Fondo di cui al comma 1, ad uno o più fondi di investimento privati di *venture capital* non deve superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del fondo da integrare.

3. La durata del finanziamento di ciascun fondo di cui al comma 2, da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, non può essere superiore a dieci anni.

4. La remunerazione riconosciuta alla Cassa depositi e prestiti Spa per il finanziamento di cui al comma 2 non può essere superiore a quella corrispondente al tasso Euribor rilevato alla data della concessione del finanziamento più 2 punti percentuali per ciascun anno di durata del finanziamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono, le modalità di attuazione del presente articolo ed individuati i fondi di investimento privati di *venture capital* da integrare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line*)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17 del regolamento Consob di cui alla delibera n. 18592, del 26 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 12 luglio 2013, non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquantamila euro per singolo ordine, e a centomila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale per la raccolta di capitali di rischio da parte delle *start-up* innovative e PMI innovative, non è prevista la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start-up* innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Consob adegua il Regolamento di cui al primo comma alle disposizioni di cui al presente articolo».

4.0.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BOTTICI

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico per il *coworking*)

1. Al fine di promuovere la nascita di nuove *start-up* innovative, lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, per istituire spazi di *coworking*.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere sottoscritti accordi di programma ai sensi del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel caso di immobili pubblici non utilizzati, l'approvazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 equivale a variante urbanistica, previo deposito di un progetto di mutamento della destinazione d'uso.
4. I comuni, nell'ambito della redazione dei nuovi piani urbanistici generali, possono prevedere disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili per le finalità di cui al comma 1».

5.1

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.2

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.116. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole da: "beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28" a: "Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia" e le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";*

b) *al comma 2 le parole: "strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";*

c) *conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: "204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019" con le seguenti: "304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020"».*

5.3

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: "204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019" con le seguenti: "304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020"».*

5.4

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: "fino al 30 giugno 2015" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

Conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: «204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «304 milioni di euro per il 2016, 608 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, 608 milioni di euro per l'anno 2019 e 204 milioni di euro per l'anno 2020».

5.5

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettiva realizzazione dell'investimento";*
- 2) *conseguentemente al comma 9 sostituire le parole: "204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019" con le seguenti: "612 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016"».*

5.6

URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.7

URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni, da parte delle Amministrazioni vigilanti l'autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 sono realizzate a valere sul contributo di cui all'art. 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse, una quota fino ad un massimo del 10% dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, l'autorizzazione si intende concessa.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia approva apposite linee guida da trasmettersi al Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione di tali linee guida, in assenza di osservazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate».

5.8

URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Al fine di valorizzare la ricerca pubblica e migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative all'utilizzo dei brevetti di enti di ricerca, università e di altri organismi pubblici di ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipulano una convenzione-quadro con il sistema camerale e con il CNR per la

diffusione della conoscenza dei brevetti necessari alle loro innovazioni di processo e di prodotto. In base alla convenzione-quadro sono sottoscritti gli accordi operativi con gli enti di ricerca, le università e gli altri organismi della ricerca pubblica titolari di brevetti valutati positivamente per la loro potenziale utilizzabilità. A tali accordi possono anche aderire le associazioni delle imprese di tutti i settori di rilievo nazionale. Agli oneri derivanti dalle norme del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.9

URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Al fine di sostenere le attività di valorizzazione e commercializzazione dei brevetti e/o di ogni altro titolo di proprietà intellettuale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per il potenziamento delle strutture amministrative interne agli Atenei o le strutture partecipate dagli Atenei, ivi compresi gli Uffici di Ricerca, gli Uffici di trasferimento tecnologico e le Fondazioni Universitarie, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare iniziative progettuali e strutturali di promozione e di diffusione dell'innovazione. attraverso la cooperazione strategica tra ambito imprenditoriale e universitario. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati i criteri di riparto di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dalle norme del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.1

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato».

7.3

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ai diritti dei soggetti che» aggiungere le seguenti: «si avvalgono o».

7.4

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «è comunicato» aggiungere le seguenti: «per il parere alle competenti Commissioni parlamentari e».

7.5

URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 15.», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Presso la Società di cui al comma 1 è, altresì, istituita una Sezione Speciale per le piccole e medie imprese volta a promuovere:

"1) strumenti di consolidamento dei debiti;

2) istituti che veicolano il capitale delle piccole e medie imprese anche sotto forma di prestiti partecipativi, in ottica di rete, di consorzi, e di filiera;

3) consulenze per piani di riconversione delle attività"».

7.0.1

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)

1. All'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) prevedere, solo se necessario, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo le rispettive competenze ed in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;"».

7.0.2

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la lettera b) è soppressa».

8.0.1

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono inserite le seguenti "diretta ai sensi dell'art. 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248"».

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione.»

4. L'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

«a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative

a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo.»

8.0.2

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI)

All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono inserite le seguenti: "diretta ai sensi dell'art. 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248"».

8.0.3

URAS, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Percentuali di intervento del Fondo di garanzia per le PMI)

All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La garanzia diretta su singola operazione non può essere concessa per un ammontare superiore al 60 per cento dell'operazione"».

8.0.4

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la promozione degli investimenti pubblici)

1. Per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici per le sole regioni che non hanno utilizzato le anticipazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.5

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Investimenti connessi ad EXPO 2015)

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni e i pagamenti in conto capitale nei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, così come integrato e sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, e opere necessarie per l'accessibilità ad EXPO 2015 individuate dal Tavolo Lombardia istituito dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, nonché interventi atti a migliorare l'accessibilità ad EXPO 2015 per favorire la mobilità dei visitatori e la fruizione turistica, nei limiti di 150 milioni. Agli effetti finanziari in termini di indebitamento netto si provvede per 80 milioni a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 12-*sexies-decies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e per 70 milioni tramite riduzione del fondo per la compensazione degli

effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

8-bis.1

[GIROTTTO, CASTALDI, PETROCELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

8-ter.1

[CASTALDI, GIROTTTO, PETROCELLI](#)

Sopprimere l'articolo.